

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 1997

nella causa C-62/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

(Inadempimento di un Stato — Immatricolazione delle navi — Requisito di nazionalità del proprietario)

(98/C 41/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-62/96, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Frank Benyon e signora Maria Condou Durande), contro Repubblica ellenica (agenti: signora Aikaterini Samoni-Randou, assistita dalle signore Evi Skandalou e Stamatina Vodina), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto greco, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore disposizioni legislative che limitano il diritto di iscrizione nel registro navale greco alle sole navi appartenenti a cittadini ellenici in misura superiore al 50% o a persone giuridiche di diritto greco, il cui capitale sia detenuto nella stessa misura da cittadini ellenici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CEE nonché dell'art. 7*

del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata.

- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 158 dell'1.6.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 1997

nella causa C-137/96: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

(Inadempimento di un Stato — Omessa trasposizione della direttiva 91/414/CEE)

(98/C 41/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-137/96, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Klaus-Dieter Borchardt) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signor Ernst Röder e signora Sabine Maaß), avente ad oggetto la domanda mirante a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet (relatore) e L. Sevón, giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ad eccezione dell'art. 10, n. 1, secondo trattino, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alla spesa.*

(¹) GU C 180 del 22. 6. 1996.

SENTENZA DELLA CORTE

2 dicembre 1997

nel procedimento C-336/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht di Amburgo): Eftalia Dafeki contro Landesversicherungsanstalt Württemberg (¹)

(Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Previdenza sociale — Legislazione nazionale che accorda valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che siano di origine nazionale o straniera)

(98/C 41/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-336/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eftalia Dafeki e Landesversicherungsanstalt Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE con riferimento alle disposizioni tedesche che accordano valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che essi siano tedeschi o stranieri, la Corte, composta dai signori: H. Ragnemalm, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzioni di presidente, G. F. Mancini, J.C. Mointinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 2 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante, cittadino

comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato.

(¹) GU C 392 del 31.12.1994.

SENTENZA DELLA CORTE

2 dicembre 1997

nel procedimento C-188/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Fantask A/S e a. contro Industriministeriet (Erhvervsministeriet) (¹)

(Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la registrazione delle società — Termini processuali nazionali)

(98/C 41/07)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-188/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fantask A/S e a. e Industriministeriet (Erhvervsministeriet), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata, in ultimo, dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Mointinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 2 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, va interpretato nel*